

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LORENZO ACQUARONE

**La seduta comincia alle 15.**

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 marzo 2000.

(È approvato).

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Bindi, Bordon, Bova, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cannanzi, Cimadoro, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Di Capua, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Melandri, Melograni, Morgando, Polenta, Ranieri, Risari, Scoca, Sica, Turci, Turco e Armando Veneto sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Su un lutto del deputato Giuseppe Fronzuti.**

PRESIDENTE. Comunico che il 19 marzo 2000 il collega Giuseppe Fronzuti è stato colpito da un grave lutto: la perdita della madre.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più

sentita partecipazione al suo dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

### **Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Roberta Corsi, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo che stabilisca che il rapporto tra la retribuzione minima e la retribuzione massima prevista per i dipendenti pubblici non possa superare una determinata proporzione (*n. 1426 – alla XI Commissione*);

Vincenzo Cutrì, da Rosarno (Reggio Calabria), chiede l'adozione di provvedimenti per il sostegno economico degli invalidi civili e per la accelerazione dei relativi procedimenti (*n. 1427 – alla XII Commissione*);

Aldo Tommasini, da Biadene di Montebelluna (Treviso), chiede l'elevazione dei limiti di reddito per il riconoscimento del diritto alla pensione per i superstiti di militari di leva deceduti per causa di servizio (*n. 1428 – alla IV Commissione*);

Luigi Zippo, da Bari, chiede il riconoscimento giuridico, con effetto retroattivo, della qualifica di ufficiale marconista delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato (*n. 1429 – alla XI Commissione*);

Giuseppe Ciociola, da Manfredonia (Foggia), espone la necessità di accertare le ragioni del mancato completamento e

della mancata utilizzazione di opere pubbliche nella città di Manfredonia (n. 1430 – alla VIII Commissione);

Francesco Di Pasquale, da Canello ed Arnone (Caserta), chiede: provvedimenti in materia di risorse idriche (n. 1431 – alla VIII Commissione); provvedimenti per la lotta alla droga e la prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze (n. 1432 – alle Commissioni II e XII); espone la necessità: di potenziare l'utilizzazione della stazione ferroviaria di Canello ed Arnone (Caserta) (n. 1433 – alla IX Commissione); di interventi per il restauro del palazzo reale di Carditello (Caserta) (n. 1434 – alla VII Commissione).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

#### **Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 6222, 6408 e 6228.**

PRESIDENTE. Avverto che l'organizzazione dei tempi per l'esame dei disegni di legge di ratifica nn. 6222, 6408 e 6228, all'ordine del giorno, è la seguente:

relatori: 10 minuti;

Governo: 10 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 30 minuti (con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a due ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 20 minuti;

Forza Italia: 26 minuti;

Alleanza nazionale: 23 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 10 minuti

Lega nord Padania: 17 minuti;

Comunista: 8 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 8 minuti;

UDEUR: 8 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 20 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 3 minuti; CCD: 3 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 3 minuti; Socialisti democratici italiani: 2 minuti; Rinnovamento italiano: 2 minuti; CDU: 2 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (6222) (ore 15,04).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 6222)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Frau.

AVENTINO FRAU, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il trattato tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea è di particolare significato, per il fatto che finora, nel nostro Parlamento, mai si era discusso di trattati con quello Stato. L'accordo stabilisce non solo rapporti di commercio e di cooperazione, ma anche (ciò è molto importante) una sorta di preliminare di accordi politici, raccolti in un documento allegato allo stesso trattato.

Lo sviluppo delle relazioni internazionali dell'Unione europea ha portato a molti trattati, che, peraltro, sono atti multilaterali e coinvolgono l'Unione europea ed i singoli Stati che ne fanno parte, cioè, non sono riassorbenti rispetto alla situazione degli Stati membri. Ovvero, i trattati vengono stipulati, da un lato, tra l'Unione europea (che li propone e li promuove) ed i suoi Stati membri e, dall'altro, con i paesi sottoscrittori. Lo sviluppo delle relazioni internazionali dell'Unione europea ha portato, dunque, all'avvio di una sorta di pre-politica estera (o già di politica estera) e a stabilire rapporti con paesi con i quali i singoli Stati europei possono, o meno, avere rapporti precedenti. Il rapporto con gli Stati membri dell'Unione europea è quindi da coprotagonisti, nel senso che, come dicevo, questo trattato, come altri simili, stabilisce sostanzialmente una formula trilaterale: la Repubblica di Corea, l'Unione europea e gli Stati membri dell'Unione europea. Questo è particolarmente importante tenuto conto che la Corea ha vissuto un suo sviluppo economico — dopo la guerra, appunto, di Corea — che l'ha portata ad essere uno dei primi Stati industriali del mondo e poi nel 1997 ha subito un tracollo finanziario ed eco-

nomico che sembrava averla ridotta sul lastrico. Successivamente, però, si è ripresa e quindi il trattato di cui parliamo, che è del 1996, ossia precedente alla grave crisi coreana, ha potuto cominciare a produrre i suoi effetti ed ora noi ne ratifichiamo la sostanza contrattuale.

Il senso politico di questo accordo va al di là degli aspetti puramente economici, che comunque illustrerò: credo però sia importante soprattutto la valutazione da parte dell'Assemblea della dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea. Si tratta di un documento apparentemente autonomo rispetto al trattato, ma che in realtà ne costituisce parte integrante, in quanto è la conseguenza dei primi articoli del trattato stesso, che fanno riferimento esplicito al rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici. Il trattato in esame è stato concluso con l'obiettivo di sviluppare e diversificare gli scambi e di stabilire una cooperazione commerciale, che in realtà diventa addirittura una cooperazione industriale, ma tenendo conto di alcuni elementi di natura politica, come l'assoluto rispetto dei diritti dell'uomo e di tutte quelle attività statuali che sono previste nelle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Da questo punto di vista, quindi, la dichiarazione congiunta sul dialogo politico assume un rilievo particolare, in quanto le parti (quindi, i paesi membri dell'Unione europea e la Repubblica di Corea) sottolineano un forte impegno (ma, naturalmente, l'impegno riguarda soprattutto la Repubblica di Corea, visto che gli obiettivi del dialogo la interessano particolarmente) nei confronti della democrazia. Non dobbiamo dimenticare che la Corea ha vissuto lunghi periodi di democrazia sotto controllo o di non democrazia e di regime militare (quasi vent'anni di regime militare assoluto, poi, dopo l'omicidio del Presidente dell'epoca, un regime militare attenuato). Quindi, il problema della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è

essenziale allo scopo di avviare e portare avanti il più possibile il dialogo in un'area strategica così importante.

Lo scopo è anche quello di promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali o regionali, nonché il rafforzamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali: non dimentichiamo che la Repubblica di Corea è oggi ufficialmente ancora in stato di guerra con la Corea del nord e quindi si trova in una situazione in cui un appello alla pace ed alla risoluzione pacifica delle controversie internazionali è particolarmente importante. Tutto questo si realizza mediante consultazioni politiche con l'Unione europea e con una sorta di approfondimento — il trattato parla di « riflessione » — di tutte le grandi questioni internazionali di interesse comune — che riguarderanno ovviamente in modo particolare il sud-est asiatico —, attraverso rapporti sia con la Commissione europea sia con il Parlamento europeo, anche se, come sempre avviene quando si parla di Europa, il Parlamento ha un'importanza aggiuntiva, fatto che speriamo possa modificarsi in futuro. Le consultazioni si svolgono attraverso un organo comune: quindi, anche da parte nostra vi è il massimo interesse affinché questo paese, di importanza strategica nella storia mondiale e che è ancora tale nel settore dello sviluppo economico della sua area geografica — e non solo di quella —, possa riuscire ad avere un rapporto più ampio e ordinato con gli altri paesi e, in particolare, con l'Europa.

L'accordo in senso stretto prevede quelli che rientrano normalmente tra gli articoli di un accordo di cooperazione economica e industriale. In questo caso, vi è un preambolo in cui vengono definiti gli obiettivi della cooperazione ed il suo fondamento, legato al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, come fatto politico di base. All'articolo 3 è previsto l'avvio del dialogo politico di cui ho parlato poc'anzi, le cui procedure vengono concordate nella di-

chiarazione congiunta, che stabilisce la cornice politica che è alla base di queste relazioni.

Negli articoli dal 4 all'11 vengono affrontate le questioni legate alla cooperazione commerciale, con le solite affermazioni di principio: migliorare le condizioni di accesso al mercato, collaborare per eliminare gli ostacoli al commercio e così via. Naturalmente, tutto questo dovrebbe indurre la Corea a modificare la legislazione interna che, ancora oggi, risente del vecchio sistema dirigista e centralista. Su questo aspetto è difficile poter intervenire: del resto questo vale per qualsiasi tipo di trattato. Pertanto, il problema dell'abolizione degli ostacoli non tariffari — vale a dire di quelli di tipo legislativo o burocratico — e le misure volte a garantire la trasparenza sono solo indicazioni di principio che dovrebbero stimolare il Governo della Repubblica di Corea a migliorare la propria legislazione, rendendola più omogenea e adatta allo svolgimento di relazioni internazionali, come avviene normalmente tra Stati che hanno parità di rapporti.

Oltre alla cooperazione commerciale è prevista anche una cooperazione economica e industriale che presenta aspetti interessanti: alcuni relativi all'agricoltura e alla pesca, con l'obbligo, per la Corea, di conformarsi all'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio — ora vi è una nuova organizzazione: chissà se si riuscirà mai a riunire dopo le vicende di Seattle —; altri relativi alla scienza ed alla tecnologia, nei settori energetico, della cultura, dell'informazione e delle comunicazioni. Anche in questo settore potrebbero esserci risvolti interessanti, perché la Corea ha una notevole capacità produttiva.

Infine, vengono trattate questioni che non rientrerebbero, normalmente, in un trattato commerciale. Viene prevista, infatti, la cooperazione per combattere il traffico illecito degli stupefacenti, compreso l'uso dei precursori, ed il riciclaggio del denaro. Si tratta di norme che hanno un rilievo politico. La brutta abitudine che abbiamo di redigere decreti *omnibus* viene

attuata anche in un accordo commerciale: tuttavia, va tenuto conto dell'importanza dell'argomento, vale a dire che un altro paese dovrebbe – dico dovrebbe perché i trattati sono atti di buona volontà, dichiarazioni di impegno, ma vanno verificati nel rapporto quotidiano – impegnarsi in un'intensa lotta contro il traffico illecito di stupefacenti ed il riciclaggio del denaro.

Un'altra questione che prevede prospettive interessanti e abbastanza attuali è quella relativa al settore marittimo e, in particolare, alle costruzioni navali, settore in cui la Corea è certamente un colosso a livello mondiale e che ha registrato numerose distorsioni del mercato – se mi si consente questa espressione – dovute a normative diverse, volte a favorire una concorrenza feroce, sia per quanto riguarda la costruzione navale, sia per quanto riguarda i trasporti. Per fare in modo che queste vicende possano avere un loro punto di incontro è prevista, come di solito avviene, l'istituzione di una commissione mista, composta dai rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione, della Commissione e della Repubblica di Corea. Dunque, almeno in prima battuta, non è prevista la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri.

Gli altri articoli del provvedimento riguardano la definizione delle parti, l'applicabilità territoriale e via dicendo.

Non vi sono oneri particolari di bilancio e quindi possiamo dire che questo è un trattato commerciale che potremmo definire un po' anomalo, anche se positivamente anomalo perché nella premessa degli impegni di natura politica si fa riferimento ad un paese di particolare rilevanza, che si trova in una situazione particolarmente delicata, al confine con un paese in una situazione di estrema povertà, che non vuole peraltro aggregare, seguendo il sistema tedesco, perché sa che i costi sarebbero assolutamente insostenibili. È dunque un paese che non vuole l'unificazione (da parte della Corea del nord non la si vuole per ragioni politiche e da parte di quella del sud per ragioni di costi, i quali potrebbero mettere in ginoc-

chio la sua stessa economia). Si tratta quindi di fare in modo di allargare l'ambito anche politico delle relazioni e dei rapporti, di essere in qualche modo presenti in quest'area così importante e strategica, di fare in modo che l'Unione europea, anche se con trattati non di tipo militare o particolarmente impegnativo, avvii un discorso che riguardi quest'area importante e coinvolga gli interessi europei, e dunque anche italiani, che possono svilupparsi, se non direttamente ed esclusivamente in Corea, comunque in tutta l'area che questo paese in qualche modo rappresenta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ANIELLO PALUMBO**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, desidero intervenire soltanto per associarmi alla relazione svolta dall'onorevole Frau. L'ampiezza e la completezza di questa relazione esime il Governo da qualsiasi argomentazione aggiuntiva. Mi limiterò pertanto a sottolineare, al di là dei contenuti economico-commerciali dell'accordo internazionale, la considerazione che è stata svolta in ordine all'accordo sul piano della promozione della tutela dei diritti umani.

Per tali ragioni, lo ribadisco, il Governo si riconosce pienamente nelle valutazioni svolte dal relatore.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

**FABIO CALZAVARA**. Presidente, intervengo solamente per sottolineare, come del resto hanno già fatto il relatore Frau ed il rappresentante del Governo, che il disegno di legge in oggetto riguarda un accordo della Comunità europea con la Repubblica di Corea, vincolato al rispetto dei diritti umani, politici e sociali.

Tale accordo è stato firmato anche dall'Italia e dalla Repubblica federale austriaca. A tale riguardo, con riferimento alle inutili polemiche sorte di recente, vorrei limitarmi ad un solo rilievo. L'Italia

è il paese comunitario che è stato più volte condannato per infrazioni dei diritti umani, sociali e politici, mentre l'Austria è lo Stato che ha subito il minor numero di denunce e di condanne. Credo che siano questi i fatti che contano e non le intenzioni e le parole inutili e pericolose per la Comunità europea che sono state pronunciate contro la nuova coalizione austriaca.

Detto questo, non possiamo certamente mettere sullo stesso piano la Repubblica di Corea, dobbiamo però tener conto di quella che incredibilmente è ancora una situazione di stato di guerra, nonché del forte attrito, del dissesto economico e anche politico e democratico vissuto da questo paese. Se vi erano delle perplessità, il relatore Frau le ha dissipate con il suo chiaro intervento e pertanto non vedo ostacoli all'approvazione del disegno di legge da parte della Lega nord Padania. Mi riservo comunque di intervenire nuovamente in sede di dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 4101 – Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci – TIR – conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (6408) (ore 15,25).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazio-

nale di merci – TIR – conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 6408)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Frau.

AVENTINO FRAU, *Relatore*. Si tratta di una materia particolarmente importante e, in qualche misura, complessa perché tecnica, ma che ha una sua forte dimensione economica.

Bisogna partire dalla Convenzione del 1959 sul trasporto internazionale: TIR, infatti, significa *transport international routier*, cioè trasporto internazionale su strada che fu fortemente riattivato con lo sviluppo del sistema su gomma – ma non solo – e, al tempo stesso, con la necessità di incrementare il traffico all'interno e all'esterno dei vari paesi. Il traffico veniva fortemente ostacolato dalle vicende relative alle pregresse legislazioni e, soprattutto, da un sistema di interventi doganali che limitava fortemente il transito. Ogni camion che passava il confine si trovava a dover subire, in ingresso e in uscita, controlli doganali, aperture e quant'altro, che bloccavano praticamente il sistema di trasferimento delle merci.

Il sistema introdotto dalla convenzione relativa ai TIR è basato – bisogna riconoscerlo – su un'intelligente mediazione: si è cercato di fare in modo che l'interesse – finanziario, doganale o anche di controllo di tipo più generale – dei singoli Stati, verso i quali o attraverso i quali dovevano passare le merci, coincidesse con un interesse economico basato sulla velocità del trasporto. In sostanza, non si poteva consentire al trasporto internazionale di creare danni al sistema economico dei paesi attraverso forme di evasione o di

contrabbando e, al tempo stesso, al fine di evitare il danno, si doveva impedire di bloccare un sistema economico che aveva bisogno sempre più di grande velocità.

La sperimentazione fu condotta su un sistema, a mio avviso, abbastanza intelligente tanto è vero che, dopo tanti anni, è ancora alla base di questo meccanismo. Il sistema è quello — salvo poi le valutazioni che faremo sulle modifiche — di consentire che il paese da cui partono le merci attraverso il trasporto TIR garantisca — nel modo che ora vedremo — il trasporto delle merci anche per quanto riguarda le evasioni presunte (che diventerebbero reali con l'accertamento) alla dogana del paese « accipiente » (definiamolo così). Si tratta di fare in modo che il vettore non debba essere bloccato e che vi sia una specie di garanzia del vettore affinché sia corrisposto il dovuto allo Stato ove si verificasse una violazione doganale o di contrabbando in generale — ma in questo caso parliamo sostanzialmente di dogana — facendo in modo che le due esigenze siano contemperate. L'ente che garantisce questa procedura non è direttamente lo Stato ma, per quanto riguarda l'Italia, la camera di commercio internazionale che, in accordo con le associazioni di categoria, garantisce il sistema TIR attraverso l'impegno (una sorta di garanzia) a pagare per conto del violatore o della compagnia che viola o della categoria. In questo modo si è riusciti a realizzare, con modifiche successive, un sistema tramite il quale si è molto velocizzato il transito e, salvo i casi di violazioni accertate, anche la stessa violazione ha trovato il suo equilibrio immediato (prescindo dai provvedimenti successivi).

Per evidenziare quanto il problema sia complesso ma basato su una formula originale intelligente, basti pensare che quella in esame è la ventesima modifica dalle origini (cioè dal 1959) che si apporta al trattato, che ha trovato il suo consolidamento nel 1975. Aggiungo che dal 1970 al 1998 le licenze TIR (i *carnet* TIR) sono passate da 800 mila a 2 milioni e 700 mila, dato questo che dimostra come il fenomeno si sia sviluppato.

Il sistema TIR, quindi, ha determinato un assetto che è andato sempre più estendendosi perché, man mano che esso procedeva, altri paesi vi hanno voluto aderire (ed hanno aderito). Tale sistema comprende oggi quasi una settantina di nazioni ed altre vogliono parteciparvi. Il problema però è che è necessaria una forte normalizzazione delle legislazioni in materia, perché è difficile far passare criteri che vanno bene in un certo gruppo di paesi in nazioni che non sono ancora pronte, preparate e adeguate dal punto di vista giuridico oltre che da quello operativo, a sostenere questo tipo di rapporto.

Vi sono quindi dei limiti dei singoli Stati ma, in realtà, ci troviamo di fronte ad un sistema che necessita continuamente di adeguamenti, non di una ristrutturazione sostanziale.

Le modifiche che l'accordo alla nostra attenzione propone sono di carattere tecnico, ma di qualche importanza. Vi è, ad esempio, una tendenza — che inverte la linea precedente — di maggiore contrasto alle frodi doganali, nel senso di prestare loro maggiore attenzione. Infatti, con la caduta dell'impero sovietico e con l'affacciarsi di tanti Stati autonomi si è registrato un forte aumento delle frodi doganali anche sotto l'etichetta TIR che, peraltro, dipende pur sempre dal paese che la rilascia attraverso i suoi organi. Se, quindi, il paese in questione è solido ed è tale da garantire la legittimità e la legalità, le cose funzionano meglio, ma se esso ha altri problemi od altre tendenze è chiaro che si lascia più via libera al contrabbando o all'evasione fiscale e doganale. Questo fatto ha portato alla necessità di rivalutare il sistema senza peraltro congelarlo, con un maggior contrasto alle frodi doganali che si basa sui criteri di rilascio dei *carnet* e sullo strumento di garanzia, che viene ampliato anche ad altri soggetti, come le associazioni di categoria purché riconosciute dallo Stato da cui parte il traffico.

In questo accordo si è inoltre accelerato il processo di velocizzazione burocratica, ossia la notifica per le violazioni, che prima subiva una serie di ritardi e di

processi di tipo formale che ora si è resa — o quantomeno si tende a rendere — più rapida.

Si è inoltre prevista una possibilità di controllo aggiuntivo degli Stati. Ciò proprio perché allargandosi il termine della convenzione TIR e quindi non essendo più quello degli Stati interessati un gruppo sufficientemente omogeneo, può avvenire che alcuni paesi intendano controllare meglio la situazione rispetto a quella che deve rappresentare il minimo comune denominatore per tutti gli altri. Ciò, però, non può essere realizzato se non come fatto interno, senza migliorare le condizioni previste dalla Convenzione, quindi semmai alzando, non abbassando, la guardia rispetto al fenomeno di cui si diceva.

Si è inoltre deciso uno strumento permanente di gestione di tutto questo complesso amministrativo, vale a dire la costituzione di un comitato amministrativo per la regolamentazione, una sorta di camera di gestione e di compensazione per la valutazione di tutto ciò che dovesse rivelarsi — nel quadro, come dicevo, di un'evoluzione permanente — necessitante di ulteriori approfondimenti. Dovremo mettere in conto che altre volte la Camera sarà chiamata a pronunciarsi su tale materia perché essa, riguardando il mondo dell'automobile, è estremamente mobile e necessita di continui aggiustamenti. È chiaro, per esempio, che la parte amministrativa relativa alle notifiche, alle comunicazioni, eccetera, con l'avvento della nuova era informatica superaccelerata, potrà essere modificata e si potrà riconoscere valore giuridico a sistemi di comunicazione molto più veloci e formalmente ugualmente validi.

Penso, pertanto, che questi emendamenti alla convenzione doganale debbano essere ratificati perché credo siano utili al sistema economico internazionale, soprattutto in considerazione della necessità di assicurare la velocità degli scambi. Aggiungo — lo avevo dimenticato — un'ulteriore considerazione importante, che si riferisce all'intermodalità, ossia alla possibilità di applicare il « concetto TIR » non solo ai casi in cui l'intero trasporto si

svolga su gomma, ossia su strada, ma anche quando una sola parte di esso si svolga con tale modalità: mentre in precedenza le norme in questione erano applicabili soltanto se un camion partiva da un paese ed arrivava in un altro, ora esse si applicano anche se una parte del trasporto avviene con altri mezzi. Si tenga conto che ormai l'intermodalità e la logistica sono elementi caratterizzanti il trasporto internazionale (e non solo) e che, quindi, devono essere disciplinati con una normativa — noi non ci riusciremo mai — veloce quanto le trasformazioni in corso. Sappiamo bene che ciò è difficile e che, purtroppo, in genere dobbiamo rincorrere i fenomeni anziché anticiparli; è già positivo, però, se riusciamo a rincorrerli per tempo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

ANIELLO PALUMBO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 3944 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (6228) (ore 15,37).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la

protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 6228)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Frau.

AVENTINO FRAU, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, vi è una lunga serie di trattati di questo tipo: ho calcolato che gli accordi sulla promozione e protezione degli investimenti sottoscritti dall'Italia fino ad oggi sono già quarantasei, escludendo, naturalmente, i paesi molto sviluppati. Vi è, pertanto, una situazione ormai consolidata, con la conseguenza che ciò che rileva non è tanto il contenuto dell'accordo, quanto la valutazione dello Stato con il quale l'accordo stesso viene stipulato e — potremmo dire — le ragioni di scambio, ossia i nostri interessi in campo.

In questo caso, non ci troviamo di fronte alla Repubblica di Corea, con 50 milioni di abitanti, ma ad uno Stato con circa 6 milioni di abitanti che, però, si trova al centro dell'Europa ed ha una propria esigenza di sviluppo; ciò vale soprattutto dopo che, negli ultimi vent'anni, quest'area dell'Europa dell'est ha subito eventi traumatici che, peraltro, ne hanno caratterizzato l'intera storia. Infatti, la Repubblica cecoslovacca esisteva prima della guerra, è stata cancellata durante la guerra ed è tornata ad esistere nel dopoguerra come repubblica coatta, frutto della fusione di due entità profondamente diverse che, anche se residenti nella stessa area, hanno cultura ed identità diverse: mi riferisco alla slovacca e alla ceca, costrette a stare insieme nonostante differenze di tipo economico al proprio interno. Bisogna tenere conto che, allo sviluppo industriale ed economico dello Cechia, faceva sempre riscontro,

dall'altra parte, uno sviluppo sostanzialmente limitato all'agricoltura o alla grande industria militare, peraltro allora sovvenzionata dal colosso di riferimento, ovvero dall'Unione Sovietica.

Il trattato in esame vuole favorire (tutti i trattati sono bilaterali e reciproci; quindi, il discorso è sempre reciproco) la possibilità della presenza dell'investitore — si presume più quello italiano che quello slovacco — nei reciproci paesi e quindi, nel nostro caso, in Slovacchia.

Il disegno di legge di ratifica prefigura una valutazione del testo del trattato, il quale contiene i due soliti aspetti della promozione e della protezione: quest'ultimo, però, è quello che in questi casi ci interessa di più! Infatti, mentre la promozione serve sostanzialmente come un'indicazione di volontà, come un impegno a fare in modo che la reciproca conoscenza economica e finanziaria sia migliorata e che la legislazione di accesso ai paesi sia migliorata, la protezione riguarda invece fatti giuridici specifici, concreti legati alle norme; questi ultimi sono quindi di più difficile realizzazione o, quanto meno, necessitano di una forte volontà politica per poi dar seguito al trattato che, altrimenti, rischierebbe di rimanere una dichiarazione di buona volontà.

A parte la definizione classica relativa agli investimenti, l'accordo riguarda i settori più tradizionalmente soggetti a protezione: mi riferisco ai beni mobili e ai beni immobili, ad ogni altro diritto di proprietà *in rem* quali ipoteche, impegni, vincoli e diritti analoghi (il che vuol dire: tutta una serie di riconoscimenti di diritti oltre che di beni reali). Mi riferisco inoltre a titoli azionari e obbligazionari e a ogni altra forma di partecipazione in imprese e a ogni altro strumento di credito. Ciò sta a significare che le società miste, ad esempio, godranno di una tutela per la parte straniera identica a quella per il paese ospitante — nel caso di specie si tratterebbe della Slovacchia — con un trattamento di natura fiscale identico poiché a trattare è la società in quanto tale; ma con una totale libertà di manovra

sui titoli azionari che sta a significare il fatto che i redditi da essi derivanti possano essere esportati dal paese.

Si fa inoltre riferimento a crediti finanziari e a qualsiasi altra prestazione avente un valore economico connesso ad un investimento; ciò vuol dire quindi parità di rapporti con la parte ospitante nella gestione giuridica. Nel caso di specie, quindi, il discorso diventa un po' diverso perché poi, quando si tratta di definire queste cose; è tutto relativamente facile, ma quando si entra nel campo processuale della definizione in concreto della fattispecie specifica, il discorso non è più delle parti contraenti, ma degli organi giudiziari (è evidente quindi che diventa più complesso). In ogni caso, noi dobbiamo limitarci al progetto e quindi a quello che un trattato prevede.

Si fa riferimento altresì ai diritti economici derivanti per contratti, autorizzazioni, concessioni in conformità alle disposizioni vigenti: si riafferma sostanzialmente il principio del diritto internazionale, nel quale si afferma che la sovranità di uno Stato non possa essere comunque limitata; pertanto, se uno Stato vuole procedere ad una nazionalizzazione, lo può fare, ma è tenuto al rimborso e quindi al pagamento del danno apportato se esistono elementi (come in questo trattato) che riconoscono la reciprocità del rapporto.

L'incremento di valore dell'investimento originario significa sostanzialmente che, al momento della vendita, non solo gli utili ordinari dell'azienda, ma anche il diverso valore dell'azienda stessa al momento della vendita può essere esportato o reimportato nel paese di origine.

Penso che questa sia la parte più significativa perché — come dicevo in precedenza — quello della promozione degli investimenti non è nient'altro che un aspetto di tipo commerciale. Nella parte che riguarda la protezione ci sono alcuni elementi che denotano una modifica in senso più liberistico e più internazionalistico della normativa prevista.

Per esempio, agli investimenti effettuati «dovrà essere comunque accordato un trattamento giusto ed equo e tali investimenti dovranno godere di piena protezione e garanzia nel territorio» dello Stato contraente. Questo è molto importante. Le persone giuridiche, «possedute o controllate da investitori dell'altra Parte, dovranno poter impiegare personale direttivo e manageriale di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalità». Questa è una risposta alle normative che, da oltre dieci anni, cioè dal crollo del sistema internazionale bipolare, vigevano con due economie completamente diverse e con una specie di stanza di compensazione che regolava in dollari il rapporto tra le parti senza fare riferimento alle normative. Vi è la clausola della nazione più favorita che è prevista in tutti i trattati di questo tipo. Per danni o per perdite sono previsti espressamente la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra intesa, con un trattamento equivalente a quello concesso ai propri investitori nello Stato contraente.

È importante, inoltre, il principio della surroga. Infatti, nel caso in cui una parte contraente abbia effettuato dei pagamenti ai suoi investitori sulla base di una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per un investimento effettuato nel territorio dell'altra parte contraente, dovrà essere riconosciuta la surroga di ogni diritto o pretesa dell'investitore nei confronti della prima parte contraente. I rapporti potranno dunque avere una dimensione internazionale perché la surroga viene data non a un ente locale, cioè del luogo, ma in genere ad enti assicurazioni o banche a dimensione internazionale.

Pur essendo la Slovacchia un paese che finora non ha raggiunto grandi livelli di sviluppo come la Cechia, ritengo che essa stia comunque sviluppando alcuni settori per cui ritengo sia interesse italiano essere presenti in quel paese, nonostante sia un piccolo paese. Del resto, essa non è più piccola della Croazia, della Georgia o di altri paesi che operano con maggiore intensità, forse perché non hanno vicino la Repubblica ceca che è così importante

e veloce nei suoi ritmi da mettere un po' in difficoltà la « povera » Slovacchia, che ha voluto l'indipendenza e che ne sta pagando il costo, ma che con dignità affronta i suoi problemi economici e di sviluppo generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANIELLO PALUMBO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole Frau.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 3384 – Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5273) (ore 15,45).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla III Commissione permanente del Senato: Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma.

***(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5273)***

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 13 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 5 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

UDEUR: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 8 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

***(Discussione sulle linee generali – A.C. 5273)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la Commissione III (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Frau, in sostituzione del relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

AVENTINO FRAU, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, si tratta di un disegno di legge – per la verità, quando si parla di contributi che non siano a banche internazionali od a entità di grande rilievo – piuttosto rilevante. In esso si prevede un contributo ad una istituzione nata volon-

taristicamente, anche se poi se ne sono interessati i vari paesi che ne hanno fatto un istituto internazionale, di due miliardi all'anno perché questo istituto possa gestire le proprie attività. L'istituto ha sede a Roma, pertanto abbiamo forse il dovere di essere un po' più generosi. Peraltro, non si può affermare che esso abbia fatto sentire la sua presenza, almeno a Roma ed in Italia, ma bisogna tenere presente che la sua attività è rivolta soprattutto verso i paesi in via di sviluppo. L'iniziativa della sua costituzione è nata dalla considerazione, fatta molti anni fa, che i paesi in via di sviluppo avevano grandi problemi non solo negli interscambi economici e finanziari, ma anche nei rapporti giuridici, per la carenza di giuristi capaci ad affrontare le esigenze del mercato internazionale, con riferimento ai trattati internazionali e così via. I paesi in via di sviluppo, infatti, soffrivano anche per la carenza di una classe, che potremmo definire genericamente di giuristi, sostanzialmente di avvocati, di consulenti e così via, quindi di professionisti preparati nelle materie di cui questi paesi hanno particolarmente bisogno per le trattative ed i contratti internazionali.

Si affrontavano, quindi, con la creazione dell'istituto, le problematiche relative all'applicazione delle norme, delle direttive internazionali, delle decisioni in sede UNDP ed UNCTAD o di altri organismi internazionali preposti allo studio dei problemi dello sviluppo. L'IDLI, dunque, deve organizzare la formazione di professionisti, dei funzionari dello Stato, del personale inserito nelle attività governative o paragonative nei paesi in via di sviluppo. L'organizzazione internazionale in cui è stato trasformato è nata da una sottoscrizione, cui il nostro paese ha partecipato insieme a Francia, Olanda, Filippine, Senegal, Sudan, Tunisia e Stati Uniti: come vedete, si tratta di una somma di paesi almeno apparentemente eterogenei. L'IDLI (International development law institute), per statuto, deve quindi svolgere un'attività di formazione, che ha luogo non solo a Roma ma anche in sedi decentrate in Polonia e in Oriente.

Il disegno di legge al nostro esame è molto semplice, in quanto prevede sostanzialmente un'autorizzazione di spesa. Mi si consenta, però, anche alla luce degli interventi svolti sia in Senato sia in Commissione affari esteri della Camera, di valutare con qualche maggiore approfondimento il provvedimento in esame. Troppo spesso, infatti, diamo contributi, anche rilevanti, senza valutarne appieno il significato: i 2 miliardi l'anno previsti nel provvedimento in esame sono poca cosa rispetto alle cifre correnti nel nostro paese per qualunque ente inutile, ma, in sostanza, non vorremmo che anche quello di cui ci stiamo occupando fosse un ente inutile. Siamo peraltro convinti che non lo sia e tuttavia ritengo sia necessario controllare un po' meglio: al riguardo, mi rivolgo al Ministero degli affari esteri, alle Commissioni parlamentari competenti e agli altri organi parlamentari, con riferimento non tanto all'itinerario di queste somme, ma soprattutto ai loro destinatari. Bisogna, infatti, sapere come vengano effettivamente spese queste somme, come si possa partecipare ad una sorta di controllo, con i limiti dovuti al fatto che si tratta di un ente internazionale, come si effettua la comunicazione agli enti...

MARIO TASSONE. Il Vaticano lo facciamo controllare?

AVENTINO FRAU, *Relatore f.f.* È del Vaticano? Facciamo controllare l'istituto, dato che il Vaticano è uno Stato sovrano.

Credo, però, che bisogna assolutamente arrivare ad una migliore valutazione dei contributi a questi enti, sui quali rischiano di esservi pochi minuti di dibattito durante l'anno, corrispondenti peraltro a miliardi che «volano», senza avere la soddisfazione (legittima in chi amministra i soldi dei cittadini) di sapere cosa si faccia e cosa si dovrebbe fare, quanto siano producenti le attività svolte. Ad esempio, risulta che i giuristi formati nelle suddette scuole raramente tornano nei loro paesi perché si recano altrove a fare mestieri ben più redditizi. Pertanto, è necessario modificare almeno la denomi-

nazione: invece di dire « al fine di favorire gli Stati in via di sviluppo », diciamo « favorire futuri professionisti ». Essi si recheranno a Londra, negli Stati Uniti, in Italia o altrove, una volta formati a spese della comunità internazionale. È comunque un fatto positivo perché più gente si forma, meglio è; certo, resta il fatto che, trattandosi di denaro pubblico e del Parlamento della Repubblica italiana, qualunque aspetto deve essere valutato con attenzione, non solo nel momento in cui si elargiscono fondi, ma anche e più continuativamente durante la gestione delle attività. Raccomando, comunque, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANIELLO PALUMBO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, anche per quanto riguarda il provvedimento in esame, la relazione ampia e dettagliata dell'onorevole Frau ha dato conto in maniera puntuale del contenuto dello stesso e ciò mi esime dall'esprimere una valutazione integrativa.

Mi preme solo sottolineare che l'importanza del ruolo svolto dall'istituto è stata riconosciuta anche in sede di discussione al Senato. Con compiacimento è stato rilevato che l'istituto ha formato più di 6 mila giuristi provenienti da 153 paesi nel corso di quindici anni. Semmai, è stata lamentata un'insufficiente presenza degli esponenti della cultura giuridica italiana nell'ambito dell'organizzazione e, quindi, è stato formulato l'auspicio che, nel corso dell'ulteriore attività dell'IDLI, possa essere garantita una più significativa presenza degli stessi e ritengo che tale auspicio possa essere condiviso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire solo perché nutro alcuni dubbi e perplessità, più che altro di ordine tecnico, sui criteri di nomina dell'organo di governo dell'isti-

tuto, vale a dire del consiglio di amministrazione, nonché sui metodi decisionali applicati per la definizione delle strategie e degli interventi. Inoltre, non ho ricevuto alcuna informazione sulle relazioni dell'IDLI, quindi, ricollegandomi a quanto preannunciato dal collega Frau, sottolineo la mancanza di controlli e di relazioni che possano informare, in primo luogo, la Commissione esteri e, in secondo luogo, l'Assemblea, al fine di formulare un giudizio obiettivo, ponderato e preciso, nonché per ottenere una maggiore trasparenza. Comunque, mi riservo di intervenire nuovamente in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione generale.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sull'attività svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta « Documentazione Mitrokhin » (Doc. XXXIV, n. 6) (Ore 15,55).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sull'attività svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta « Documentazione Mitrokhin ».

**(Contingentamento tempi discussione - Doc. XXXIV, n. 6)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato all'esame della relazione (cui si aggiunge il tempo per la sua illustrazione) è di 9 ore e 25 minuti, ripartite nel modo seguente:

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 20 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 15 minuti (con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore (cui si aggiungono 10 minuti per gruppo per le dichiarazioni di voto), è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 4 minuti;

Forza Italia: 49 minuti;

Alleanza nazionale: 44 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 35 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

Comunista: 24 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 24 minuti;

UDEUR: 24 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora (comprensiva delle dichiarazioni di voto), è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 12 minuti; CCD: 11 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione - Doc. XXXIV, n. 6)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Frattini, presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e

sicurezza e per il segreto di Stato, che illustrerà anche la relazione. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, *Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato*. Signor Presidente, come ella sa, questa relazione parlamentare è la sesta che il Comitato che ho l'onore di presiedere ha licenziato in questa legislatura ed ha rassegnato al Parlamento. È una relazione che tocca una questione sensibile sotto il profilo politico, che ha dato luogo all'intrecciarsi di polemiche e di richieste di acquisizione di documentazione da parte di varie autorità istituzionali del Parlamento — la Commissione stragi e il Comitato parlamentare di controllo — e dell'autorità giudiziaria.

Dopo un lavoro di alcuni mesi, durante i quali sono stati svolti adempimenti istruttori di vario tipo, tra cui ovviamente audizioni di particolare rilevanza, come quella del Vicepresidente del Consiglio dei ministri che nel precedente Governo aveva delegato al coordinamento delle iniziative del Governo per quanto riguarda i servizi, il Comitato è pervenuto ad una relazione approvata all'unanimità.

In apertura di questa mia illustrazione, che non sarà lunga, perché toccherà solamente alcuni spunti che il testo della relazione mette a disposizione del Parlamento, vorrei ricordare che il Comitato è pervenuto ad una valutazione unanime e di ciò voglio dare atto, con un particolare ringraziamento, a tutti i colleghi che nel Comitato hanno concorso a studiare una cospicua mole di documenti, ad analizzarli e poi a discuterne il contenuto, che si è tradotto in questa relazione al Parlamento.

Noi abbiamo inteso anzitutto ricostruire i fatti come essi si sono dipanati nel tempo da quando, da una serie di notizie diffuse dalla stampa di tutto il mondo, si è appreso che il servizio britannico aveva in qualche modo raccolto nel corso di alcuni anni le dichiarazioni, gli atti e la documentazione di un funzionario, già appartenente al servizio se-

greto dell'Unione Sovietica, che veniva identificato, con un nome di copertura, Impedian, e che corrispondeva al nome di Vasili Mitrokhin.

Il Comitato parlamentare è stato attivato per decisione del suo ufficio di presidenza, condivisa dal *plenum* del Comitato stesso, per valutare un aspetto che è di stretta e decisiva rilevanza per i lavori del Comitato di controllo: individuare quale fosse stato il percorso di comunicazione delle notizie rivelate da Mitrokhin, giacché il ministro dell'interno del Regno Unito aveva comunicato pubblicamente che di questa vicenda erano stati tenuti costantemente informati i servizi dei paesi alleati.

Essendo fuor di dubbio che l'Italia era ed è da ritenersi compresa tra i paesi alleati della Gran Bretagna, noi abbiamo ritenuto indispensabile capire quando e come le notizie fossero state trasmesse ai servizi italiani, come, quando e cosa i servizi italiani avessero comunicato al Governo italiano e, in terzo luogo, quale sia stato il contenuto dell'attività di controspionaggio, cioè l'attività di doverosa competenza dei servizi di informazione e sicurezza, a fronte di notizie che indubbiamente avevano e, a mio avviso, hanno un contenuto importante per la ricostruzione, non soltanto politica, di alcuni periodi delicati relativi per lo meno all'ultimo trentennio.

La prima conclusione a cui il Comitato è giunto è che il complesso di documenti ed elementi forniti da Mitrokhin sia — diciamo così — assistito da una sicura attendibilità. Ritengo doveroso sottolineare ciò perché in alcuni momenti, all'emergere in modo a prima vista confuso di notizie, indiscrezioni e anticipazioni sul contenuto effettivo di questa documentazione, vi era stato anche chi (mi riferisco a notizie apparse su organi di stampa a diffusione nazionale) aveva adombrato l'inattendibilità della fonte nota come Mitrokhin (ma in realtà definita dai servizi con un nome di copertura, come ho già detto) o la modesta e tutto sommato irrilevante presenza partecipativa dello stesso Mitrokhin nel contesto dei servizi e

del servizio segreto sovietico KGB. Ciò risulta non corrispondente alla realtà, alla stregua di quanto il Comitato ha accertato. Mitrokhin era considerato ed era realmente fonte di provata attendibilità: abbiamo riscontrato ciò alla luce di quanto è emerso nelle stesse audizioni, con riferimento ai riscontri sulle informazioni che hanno effettuato dapprima gli inglesi e poi, in parte, i servizi italiani; si tratta di riscontri, ovviamente, a campione e alcuni (si badi bene) estesi anche a collegamenti con servizi di informazione di paesi stranieri; essi hanno fatto emergere — per così dire — la serietà delle affermazioni e delle indicazioni via via trasmesse da Mitrokhin.

È evidente, del resto, la cura e il rigore assolutamente particolare con cui la trasmissione delle notizie era effettuata da parte degli inglesi verso gli italiani: vi era, addirittura, una specifica serie di istruzioni che accompagnavano la classificazione *top secret*; quindi, vi era una speciale serie di istruzioni volte a garantire in assoluto la copertura della fonte e la segretezza totale delle informazioni che essa, via via, rendeva.

Tutti questi elementi (riscontrati negli anni dal servizio inglese e, soltanto dopo una prima serie di riscontri, comunicati ai servizi italiani) inducono a ritenere che quel materiale fosse di particolare complessità e, sicuramente, rilevante. Il Comitato ha, quindi, esaminato non soltanto tempi e modalità di trasmissione di quelle schede, ma anche le modalità di trattazione delle informazioni contenute nelle schede; ha esaminato, altresì, modalità e tempi delle informative alle autorità di Governo. Abbiamo, dunque, accertato che, con modalità e tempi diversi (che sono specificamente chiariti nella relazione), sia il Presidente del Consiglio Dini, sia il Presidente del Consiglio Prodi furono avvertiti e informati (con modalità e limiti, ovviamente, diversi, che nella relazione sono puntualmente descritti) dell'esistenza di un complesso documentale di informazioni provenienti da una fonte già appartenente al servizio segreto sovietico, allora trattata dai britannici, almeno dal 1992.

Le informazioni hanno cominciato ad affluire dal 1995 e si sono concluse nel maggio 1999.

Per quanto riguarda il Governo D'Alema — come è, ancora una volta, qui puntualmente spiegato —, questo fu informato dell'esistenza della documentazione alcuni mesi dopo il giuramento e quindi la formazione del Governo stesso, ossia allorché vi fu, nel luglio 1999, una comunicazione che anticipava la prossima pubblicazione del libro di uno scrittore, tale Andrew, che in Inghilterra stava diffondendo il contenuto dell'archivio Mitrokhin. Di ciò il Comitato fa esplicita menzione, con un'osservazione che rapidamente in conclusione riporterò.

Gli altri punti a mio avviso rilevanti da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea sono quelli concernenti le valutazioni del servizio sulla possibile rilevanza penale delle notizie raccolte nel corso dell'attività, quindi in particolare attraverso la trasmissione della documentazione delle schede di Vasili Mitrokhin. Noi abbiamo accertato, come Comitato, il radicarsi di una prassi presso il SISMI — qui si tratta esclusivamente del SISMI — secondo cui il servizio stesso attribuisce a se stesso il compito della valutazione preliminare in via esclusiva dei fatti e delle informazioni ricevute, allo scopo di stabilire se questi fatti possano o meno assumere concreta utilità per un'eventuale indagine penale. Il Comitato ha rilevato — e mi sembra importante sottolinearlo in quest'aula — che in seguito a questa prassi interpretativa — la quale, ripeto, non soltanto a mio avviso, ma ad avviso del Comitato non appare condivisibile — la polizia giudiziaria e la magistratura ricevono le notizie di reato per il tramite degli organismi informativi, con modi e tempi del tutto incerti, tant'è vero — e questa è una conferma di come quell'interpretazione sia meritevole di un deciso ripensamento — che la magistratura, non avendo una garanzia di costante rapporto, anche a questo fine, con i servizi, è stata indotta molte volte ad acquisire di sua iniziativa elementi, sia per la prova sia — quel che è peggio — per la costruzione della *notitia criminis*. Lo

stesso direttore del SISMI ha segnalato con logica perplessità la prassi di sequestri in massa presso i servizi di informazione di interi complessi documentali da parte della magistratura. Il Comitato ha osservato che questa situazione, certamente non conforme al corretto sistema interpretativo delle regole, sarebbe evitabile, oltre che con un più intenso scambio informativo tra servizio e polizia giudiziaria, con una direttiva — che il Comitato auspica venga rivolta dal Presidente del Consiglio ai servizi — che chiarisca bene come, non appena in relazione al fatto ipotizzabile sulla base delle notizie di servizio vengano acquisiti elementi di prova in qualche modo spendibili, non possa spettare al servizio valutare se tali elementi siano o meno idonei a suffragare una notizia di reato: questa costruzione deve essere riservata alla polizia giudiziaria che, come è noto, è l'interlocutore del servizio, che non dispone dei poteri di investitura diretta della magistratura. Si tratta, come tutti comprendono, di un punto di grande rilevanza, che va oltre la questione relativa al caso Mitrokhin.

Un'altra questione concerne più direttamente il trattamento delle informazioni raccolte. Un punto, tra i tanti, che io ritengo meritevole segnalare al Parlamento riguarda il risultato di un trattamento dei dati non con una circolazione di notizie anche attraverso il CESIS — che, com'è noto, è l'organo di coordinamento che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri —, bensì attraverso informative dirette dei direttori *pro tempore* del servizio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. In merito, un appunto esplicativo delle ragioni che, in diritto, avrebbero consentito la non ottemperanza di tali norme — in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 4, quarto comma, e 6, quarto comma, della legge n. 801 del 1977, che stabilisce il principio secondo il quale il CESIS è l'organo al quale le notizie devono pervenire per essere trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri — parla dell'estrema segretezza della documentazione ricevuta. Ebbene, al Comitato è sembrato